



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. AOODRVE 2982

Venezia, 16 febbraio 2016

Ai Componenti esterni dei Comitati di
Valutazione nominati dall'USR per il Veneto,
di cui all'allegato elenco

e p.c.

Ai Dirigenti delle II.SS del Veneto – Loro Sedi

Oggetto: Orientamenti e riflessioni per i Componenti esterni dei Comitati di Valutazione dei Docenti, nominati dall'USR per il Veneto.

Facendo seguito all'invito rivolto ai Componenti esterni dei Comitati di Valutazione dei Docenti, designati dall'USR per il Veneto, a partecipare alla Conferenza Tecnica Regionale che si terrà il giorno **18 febbraio p.v. alle ore 15,00 presso il Liceo Modigliani di Padova**, si ritiene opportuno fornire il documento "orientamenti e riflessioni di lavoro" unito alla presente, affinché i medesimi Componenti esterni possano svolgere il loro compito con le necessarie informazioni minime, tecniche e giuridiche, indispensabili per svolgere il compito loro affidato con piena autonomia e consapevolezza del quadro normativo vigente, nel quale si inserisce il nuovo istituto giuridico della valorizzazione del personale docente.

Si coglie l'occasione per invitare tutti i Componenti esterni che parteciperanno alla Conferenza Tecnica Regionale del **18 febbraio p.v. alle ore 15,00 presso il Liceo Modigliani di Padova** ad effettuare la loro iscrizione tramite il seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1Dcrxpb9BgGbY5OoxxSAeDewbeyOIrrOIHRybOU0FrAo/edit?usp=drive_web

Si auspica che i Dirigenti scolastici delle sedi di servizio dei Componenti con qualifica di Docente possano favorire la loro partecipazione alla Conferenza Tecnica Regionale, in quanto questo incontro sarà l'occasione per rispondere ai quesiti e per un approfondimento delle questioni aperte.

Si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame

Il referente
FDR



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Orientamenti e riflessioni a supporto dei COMPONENTI ESTERNI nominati dall'USR per il Veneto nei COMITATI DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI, costituiti ai sensi dell'art. 1, comma 129 della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

La Legge 13 luglio 2015 n. 107 ha apportato alcune rilevanti modifiche al D.lvo 297/1994 e al DPR 275/1999, ed ha introdotto (art. 1, commi da 126 a 130) una disciplina del tutto nuova e speciale per quanto riguarda la valutazione e la premialità della prestazione professionale del personale docente, che presenta numerose deroghe alla disciplina generale previgente della valutazione della performance e del merito dei dipendenti pubblici, prevista dal D.Lvo 165/2001, dal D.Lvo 150/2009 e dalla Legge 135/2012.

Alcuni principi generali previgenti, in quanto non derogati dalla legge speciale successiva, rimangono comunque applicabili anche al personale docente.

Il nuovo Comitato di Valutazione dei Docenti, così come riformato dalla L. 107/2015.

Il comma 129 della L. 105/2015 modifica e sostituisce, dal corrente anno scolastico, l'art. 11 del D.lvo 297/1994, in materia di composizione e di funzioni del Comitato di Valutazione dei Docenti.

«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato **individua** i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) , ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor .

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Composizione e funzionamento del Comitato di Valutazione.

La **composizione** del Comitato di Valutazione, ai fini del legittimo esercizio delle sue diverse competenze, è fissata dall'art. 1, comma 129, della Legge 107/2015, che sostituisce l'art. 11 del D.lvo 297/1994.

Le funzioni di valutazione del servizio prestato dai docenti in anno di prova restano in capo al Comitato di Valutazione composto dai soli Docenti interni alla scuola, integrato dal Docente tutor e presieduto dal Dirigente scolastico; ugualmente, il Comitato di Valutazione composto dai soli Docenti interni valuta il servizio dei docenti che lo richiedono, ai sensi dell'art. 448 del D.Lvo 297/1994 e si esprime sulla riabilitazione dei Docenti ai sensi dell'art. 501 dello stesso Decreto Legislativo.

Alla nuova composizione del Comitato di Valutazione (Dirigente scolastico-Presidente, tre Docenti dell'Istituzione scolastica, di cui due scelti dal C.D. e uno dal C.I., due rappresentanti di Genitori per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo, un rappresentante degli Studenti e un rappresentante dei Genitori per il secondo ciclo, scelti dal C.I., un Componente esterno individuato dall'USR per il Veneto tra Docenti, Dirigenti scolastici e Dirigenti tecnici) è riservata invece la funzione di **individuazione** dei criteri, ai quali il Dirigente scolastico si deve attenere, per l'attribuzione del bonus per il merito al personale docente, previsto dai commi da 126 a 128 dell'art. 1 della Legge 107/2015.

Non essendo un Organo perfetto, il Comitato di Valutazione può funzionare anche senza la presenza di alcune componenti, purché il numero dei presenti non sia inferiore a tre; il quorum deliberativo resta quello della maggioranza assoluta dei presenti, mentre le adunanze sono regolari con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. In caso di un numero pari di presenti, prevale il voto del Presidente.

Va precisato, ad ogni buon conto, che il Comitato di Valutazione è Organo Collegiale cui la legge attribuisce una serie di funzioni amministrative, per cui non sarebbe possibile che alcuni o tutti i componenti decidessero, ad esempio, di partecipare alla trattazione delle sole materie già previste dal D.Lvo 297/1994, rifiutandosi di deliberare in ordine all'individuazione dei criteri di attribuzione del "bonus".

Nel caso di reiterata e comprovata impossibilità di deliberare, si configurerebbe pertanto il dovere del Dirigente scolastico di provvedere comunque alla formulazione dei criteri con un motivato atto sostitutivo proprio.

Rientra, naturalmente, nella casistica ordinaria del funzionamento degli Organi Collegiali la possibilità che i membri dissentano e votino contro eventuali proposte avanzate dal Dirigente scolastico o che taluni si astengano dalle votazioni.

All'interno del Comitato di Valutazione, il Membro designato dall'USR rappresenta un elemento di terzietà rispetto ai Componenti interni e può, quindi, portare un punto di vista "neutro" nel dibattito. Egli, inoltre, potrà utilmente raccogliere informazioni da conferire all'Ufficio Scolastico Regionale ai fini di monitoraggio e vigilanza sulle procedure, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 1, comma 130, della L. 107/2015 (relazione degli USR al MIUR, al termine del triennio, sui criteri adottati, al fine della formulazione di Linee Guida nazionali).

Dalla lettura del comma 130, si evince che questa prima triennalità avrà carattere sperimentale e che l'assetto definitivo della valutazione del merito si baserà anche sulle informazioni di ritorno che il MIUR riceverà sulla prima fase di attuazione.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Come sopra accennato, **alcuni principi generali riguardanti la valutazione della performance e del merito dei dipendenti pubblici, in quanto non incompatibili con le norme speciali successive contenute nella Legge 107/2015, rimangono applicabili anche al personale docente.**

Art. 17, comma 1, lett.e/bis) e comma 1 bis del D.lvo 165/2001 (la funzione dei Dirigenti di valutazione del personale assegnato ai rispettivi Uffici non è delegabile);

Art. 7, c. 5, del D.lvo 165/2001 (è vietata l'erogazione di trattamenti economici accessori che non corrispondono a prestazioni effettivamente rese, con conseguente nullità degli atti difformi e configurazione di danno erariale);

Art. 21 del D.lvo 165/2001 (i Dirigenti sono responsabili per il mancato raggiungimento degli obiettivi);

Art. 45, c. 4, del D.lvo 165/2001 (i Dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori);

Art. 9 del D.lvo 150/2009 (la valutazione della performance individuale del Dirigente è collegata alla capacità di valutazione del suo Personale, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi);

Art. 18 del D.lvo 150/2009 (le p.a. promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale anche attraverso l'utilizzo di sistemi selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi....);

Art. 5, commi 11, 11/bis, del DL 95/2012 convertito in L 135/2012 (nelle more dei rinnovi contrattuali e in attesa dell'applicazione dell'art. 19 del D.lvo 150/2009, la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal Dirigente ...);

Art. 5, c. 11 ter, del DL 95/2012 convertito in L 135/2012 (nella valutazione della performance non sono considerati i periodi di congedo per maternità, paternità e parentale);

Art. 5, comma 11/quinquies del DL 95/2012 convertito in L 135/2012 (il personale che risulta più meritevole deve essere non inferiore al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione).

Le norme generali sopra citate, nella parte in cui non sono state derogate dalla disciplina speciale dettata dalla Legge n. 107/2015 per il personale Docente della scuola, fissano alcuni vincoli di cui i Comitati di Valutazione devono tenere conto a monte, già in sede di individuazione dei criteri:

- a) non è consentito distribuire il compenso accessorio per merito alla generalità dei docenti, con modalità "a pioggia" o sulla base di automatismi, in quanto ciò è fonte di responsabilità per danno erariale anche per chi vi ha concorso;
- b) la distribuzione del compenso per merito non può interessare meno del 10% della totalità dei docenti a tempo indeterminato oggetto della valutazione;
- c) nella valutazione della performance individuale dei docenti non sono considerati né i periodi di congedo per maternità e paternità né i periodi di congedo parentale. (Secondo lo scrivente Ufficio, ciò non implica l'obbligo di escludere a priori il personale interessato dal merito, essendo preferibile prevedere decurtazioni economiche proporzionali ai congedi summenzionati).



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Specialità della disciplina della valutazione del merito del personale docente di ruolo.

Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 126 a 130, istituiscono una procedura del tutto diversa e nuova di valutazione e incentivazione del merito dei dipendenti pubblici, applicabile esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato.

È ben vero che il comma 128 dell'art. 1 della L. 107/2015 attribuisce al *bonus* <<natura di retribuzione accessoria>>, tuttavia la terminologia utilizzata non significa che la L. 107/2015 intendesse assoggettare la materia alla contrattazione integrativa di istituto (di cui all'art 6, lett I) del CCNL 2007).

Infatti, poiché non esiste un principio costituzionale di riserva di disciplina del salario accessorio a favore esclusivo della Contrattazione Collettiva, il legislatore del 2015 ha dettato una disciplina per l'individuazione dei criteri per l'attribuzione del bonus per il merito dei docenti da parte del Comitato di Valutazione che è incompatibile con l'individuazione dei medesimi criteri attraverso la contrattazione integrativa di Istituto.

Il legislatore del 2015 ha innanzitutto istituito presso il MIUR un apposito fondo annuale per la valorizzazione del merito del personale docente (comma 126), senza detrarre le somme dalle risorse previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, come aveva invece previsto nel 2009, nell'inserire il comma 3 bis all'art. 45 del D.lvo 165/2001.

In secondo luogo, il legislatore ha già prestabilito anche i criteri, cui dovrà attenersi il MIUR, per il riparto del predetto fondo annuale tra le scuole (*proporzionalità con la dotazione organica dei docenti e incidenza dei fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo*).

Inoltre il legislatore ha previsto che l'individuazione dei criteri avvenga da parte di un Organo specifico (Comitato di Valutazione) e con modalità inconciliabili con l'individuazione in sede di contrattazione collettiva di istituto.

Infine, il legislatore ha anche determinato, al fine di garantire uniformità tra le scuole, gli ambiti ai quali il Comitato di Valutazione deve fare riferimento per individuare i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti.

A conferma della coerenza logica delle scelte legislative, si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 40 comma 1 del Dlgs. 165/2001, <<nelle materie relative [...] alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, [...] la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge>>;
- ai sensi del comma 196 della L. n. 107/2015: sono <<inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge>>.

Queste due ultime considerazioni chiariscono ulteriormente che la contrattazione collettiva di istituto sui criteri per la valorizzazione dei docenti **non** è ammissibile.

Qualora i Dirigenti scolastici ricevessero da parte delle Organizzazioni sindacali richieste di apertura della trattativa sulla materia, dovranno fornire loro un cortese motivato **diniego**. Questo Ufficio, se richiesto, fornirà specifica consulenza al riguardo.

Ambito di intervento del Comitato di Valutazione.

Come stabilito dalla Legge 107/2015, all'art. 1, comma 129, punto 3, il Comitato di Valutazione si limita a individuare i criteri generali con cui il Dirigente scolastico deve assegnare il bonus. Detti criteri generali dovranno essere oggetto di diffusione a cura del Dirigente scolastico.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Il Comitato potrà ricomprendere tra i criteri generali anche la determinazione della quota percentuale di docenti destinatari del bonus, fatto salvo il limite minimo del 10% fissato dalla L. 135/2012 e il divieto di assegnarlo "a pioggia" alla totalità. La scelta della quota di personale da premiare potrebbe, in alternativa, essere demandata al Dirigente Scolastico, sempre sulla base dei criteri generali indicati dal Comitato.

È invece compito del Dirigente scolastico individuare, con motivata valutazione espressa, i docenti di ruolo destinatari del bonus, sulla base degli stessi criteri individuati dal Comitato di Valutazione. Il medesimo Dirigente comunicherà le motivazioni ai destinatari del bonus, evitando di formulare giudizi negativi nei confronti di tutti gli altri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lvo 14 marzo 2013 n. 33, il Dirigente scolastico, dopo aver pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, dovrà limitarsi a pubblicare i dati relativi alla distribuzione dei premi ai Docenti **soltanto in forma aggregata**, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, del grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità.

I criteri per la valorizzazione del merito dei docenti

L'art. 1, comma 129 della L. 107, modificando l'art. 11 del D.lvo 297/94, stabilisce anche gli ambiti entro cui formulare i criteri di distribuzione del bonus:

"Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;*
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;*
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale."*

E' opportuno attenersi agli ambiti fissati dalla legge, iscrivendoli in modo coerente con la struttura organizzativa della scuola delineata dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa integrato con le priorità del RAV e dal Piano di Miglioramento.

Ciò significa che è consigliabile tenere prioritariamente in considerazione, nei criteri di assegnazione del bonus, quelle attività che la scuola ha individuato come prioritarie per il miglioramento degli esiti degli studenti e dell'offerta formativa o per l'eventuale mantenimento dei buoni risultati ottenuti e delle pratiche efficaci e funzionali consolidate.

Gli ambiti individuati dalle legge sono:

1. la qualità dell'insegnamento e il suo contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica e al successo formativo e scolastico degli allievi;
2. i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti relativamente al potenziamento delle competenze degli allievi;
3. l'innovazione didattica e metodologica;
4. la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
5. le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ciascuno di questi ambiti, che rappresenta un criterio, potrà essere specificato con alcuni indicatori più precisi e dettagliati, che possano spiegare più chiaramente le azioni che si intendono considerare come meritevoli di valorizzazione del merito.

Per l'individuazione degli indicatori, può essere utile fare riferimento alle voci prese in esame dal DM 850/15 per la formulazione del bilancio di competenze dei docenti neo assunti e, inoltre, al documento di lavoro predisposto da INDIRE sull'argomento e a suo tempo diffuso alle scuole.

Non si ritiene utile formulare griglie che prevedano l'assegnazione di punteggi o giudizi classificatori che possano indurre a pensare che si stiano formulando graduatorie. I criteri presuppongono indici per le azioni di miglioramento organizzativo, non giudizi sulle singole persone. Tutti i docenti di ruolo possono virtualmente ambire all'assegnazione del bonus, purché rientranti nei criteri formulati.

Attraverso il "bonus" assegnato secondo i criteri stabiliti, ma non alla generalità dei docenti, si intende riconoscere azioni che rappresentino un "valore aggiunto" rispetto al normale svolgersi di una prestazione di insegnamento, pure onesta e diligente, ma circoscritta all'ordinarietà e compresa nello stipendio ordinario.

La previsione della legge di riconoscere il lavoro dei singoli e dei gruppi, non pare vada interpretata come possibilità di premiare gruppi, quanto di considerare il contributo dei singoli dentro équipe di lavoro impegnate a progettare e realizzare azioni coerenti con gli ambiti di criteri di premialità fissati dalla legge 107/2015. Infatti, si sa che nella scuola, che dovrebbe connotarsi come comunità professionale, non di rado i buoni risultati dei singoli sono condizionati dalla condivisione degli obiettivi dentro gruppi di lavoro omogenei (consigli di classe; équipe; dipartimenti; classi parallele ...).

Piuttosto che punteggi e giudizi stringenti, pare utile pensare a descrittori strutturati in alcuni livelli ordinali crescenti (tre o quattro), simili a "rubriche", che consentono interpretazioni più flessibili e ampie; nella formulazione dei descrittori ordinali, va posta peraltro attenzione a non definire "profili ideali" troppo dettagliatamente articolati, che potrebbero rappresentare a loro volta modelli troppo difficili cui aderire. Potrebbe essere funzionale, per lo meno in questa fase di prima applicazione, in presenza di criteri specificati da indicatori, definire descrittori articolati in voci tipo: "gli aspetti individuati vengono agiti sistematicamente, con la massima frequenza, con iniziativa autonoma e spontanea ...", o, invece: "gli aspetti individuati vengono agiti occasionalmente, in modo episodico, dietro precisa sollecitazione del dirigente o dei colleghi ..."

Resta inteso che la finalità del bonus per il merito dei docenti è duplice: se da un lato serve all'organizzazione per incentivare il perseguimento degli obiettivi strategici di miglioramento, dall'altro lato serve anche alle Persone per capire quanto la loro performance corrisponda alle aspettative (obiettivi) dell'organizzazione.

Il presente documento è stato redatto in assenza di una circolare MIUR sulla materia e, pertanto, qualora un'auspicabile circolare venisse emanata successivamente, prevarranno ovviamente le istruzioni uniformi nazionali.

Si coglie l'occasione per augurare un sereno lavoro a tutti i Componenti i nuclei di valutazione delle scuole del Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame